


Publicato il 06/02/2023

N. 00107/2023 REG.PROV.PRES.
N. 00997/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 997 del 2023, proposto da Chiara Fazzi, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Cineca – Consorzio Interuniversitario, Commissione di predisposizione dei questionari per il test di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Università degli studi del Salento, non costituiti in giudizio

nei confronti

Elena Aleccia, Biagio Ursi, Federica Medusa e Alessandro Sicchitiello, non costituiti in giudizio

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n.7924/2022

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto il ricorso in appello in epigrafe e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami formulata in calce al ricorso in appello;

Considerato che nel caso in esame la notificazione del ricorso in appello nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, anche in considerazione del numero dei potenziali controinteressati (art. 41, co. 4 del cod. proc. amm.);

Considerato che, in base a un condiviso orientamento, il codice del processo amministrativo ammette l'istituto della notifica per pubblici proclami senza specificarne le modalità, che di volta in volta vanno stabilite dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione investita della cognizione della causa. Solo in mancanza di apposite prescrizioni da parte del giudice, troverebbero applicazione le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 150 e 151 c.p.c.), ai sensi del rinvio operato dall'art. 39, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, III, sent. 1331/2021);

Considerato che, dunque, la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Ministero appellato di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione dell'amministrazione appellata, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati (laddove noti) ovvero l'indicazione dei criteri di individuazione degli iscritti nelle graduatorie per cui è causa che risulterebbero scavalcati nel caso di accoglimento dell'appello, con indicazione nominativa – ove possibile – almeno del primo e dell'ultimo in

graduatoria fra di essi;

- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del sito Internet del Ministero appellato e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella segreteria della Sezione un'attestazione dei competenti Uffici del Ministero appellato da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incombenza la parte appellante provvederà entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

P.Q.M.

Si autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e le prescrizioni dinanzi indicate.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 6 febbraio 2023.

Il Presidente
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO